



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Terza Sezione Civile

Sottosezione Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Bernardel

Vista la domanda depositata in data 28.12.2024 ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da [REDACTED],

alla vi [REDACTED] il quale, assistito dall'avv. Francesco D'Amora, presso il quale ha eletto domicilio in Castellammare di Stabia alla piazza Spartaco 27, PEC francesco.damora@forotorre.it

Con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato avv. Gianfranco Circolo;
letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;
preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 comma 2 CCII;
esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per procedere all'apertura della procedura diretta all'omologa del concordato minore ex art. 80 CCII è rimessa al Giudice la previa valutazione sulla completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e quindi della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 CCII e della fattibilità del piano.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il debitore ricorrente non è qualificabile come consumatore, derivando l'esposizione debitoria dallo svolgimento di attività d'impresa, risultano inoltre rispettati i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1, 2 e 3, trattandosi di imprenditore individuale titolare dell'omonima ditta esercente attività di ottica e fotografia con sede in [REDACTED];

Non risulta che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; Né è dubitabile che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza, così come definiti dall'art. 2, co. 1, lett. a), ossia probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte

alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo del [REDACTED] ammonta a € 288.029,68, di cui € 154.035,57 relativo a debiti con privilegio generale ed il residuo di € 133.994,11 in chirografo.

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni:

- Piena proprietà di immobile sito in Sessa Aurunca alla via [REDACTED], piano 1, riportato al NCUE del comune di Sessa Aurunca al foglio [REDACTED] particella [REDACTED], sub [REDACTED], categoria A/3 di 4 vani catastali di mq 90,00 circa con una rendita catastale di € 320,20. Valore commerciale, quotazione media OMI, € 74.250,00 (mq. 90 X € 825,00);
- piena proprietà di immobile sito in Sessa Aurunca alla via [REDACTED], piano [REDACTED], riportato al NCUE del comune di Sessa Aurunca al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], categoria C/6 di mq 43,00 circa con una rendita catastale di € 68,79. Valore commerciale, quotazione media OMI, € 35.475,00 (mq. 43 X € 825,00);
- nuda proprietà per 2/8 di immobile sito in Sessa Aurunca alla via [REDACTED] Piano 2, riportato al NCUE del comune di Sessa Aurunca al foglio [REDACTED] particella [REDACTED], su [REDACTED] categoria A/3 di 5,5 vani catastali di mq 134,00 circa con una rendita catastale di € 440,28. Valore commerciale, quotazione media OMI, € 110.550,00 (mq 134 X € 825,00). Valore nuda proprietà € 71.857,50 - quota spettante € 17.964,37;
- proprietà di 2/8 di immobile sito in Sessa Aurunca, al corso [REDACTED], riportato al NCUE del comune di Sessa Aurunca, al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], categoria C/1 di mq 30,00 circa con una rendita catastale di € 178,49.
- proprietà di 2/8 di immobile sito in Sessa Aurunca, a [REDACTED], riportato al NCUE del comune di Sessa Aurunca al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], categoria C/1 di mq 47,00 circa con una rendita catastale di € 433,72.
- proprietà di 2/8 di immobile sito in Sessa Aurunca, al [REDACTED], riportato al NCUE del comune di Sessa Aurunca al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], categoria C/1 di mq 98,00 circa con una rendita catastale di € 1.792,68.

Il patrimonio immobiliare dei beni è stato stimato complessivamente in € 163.783,12, di cui € 109.725,00 quelli di proprietà esclusiva ed € 54.058,12 in comproprietà, per la quota di 2/8 di cui il ricorrente è titolare.

Tuttavia, il ricorrente non è in grado di far fronte al soddisfacimento di tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e si trova in condizione di sovraindebitamento.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 75, co. 1, CCII:

- a) il piano con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del debitore e della moglie convivente le dichiarazioni annuali IVA (2020, 2021, 2022 e 2023), IRAP (2020-2022) estratto conto BCC, estratto previdenziale INPS, certificato di matrimonio, stato di famiglia e residenza, visura catastale sintetica e trascrizioni immobili, certificato CRIF, la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, di cui alla lett. b);
- b) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- c) la dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non appare sussistere la condizione ostativa di cui all'art. 77, co. 1, ult. periodo, non avendo commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta; nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona dell'avv. Gianfranco Circolo:

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Il sovraindebitamento del [REDACTED] trae origine dell'attività di imprenditore agricolo svolta con la sua ditta individuale. In particolare, nella relazione si legge *"nel 2001 rilevo l'attività commerciale di mio padre [REDACTED] Si tratta di un negozio di ottico. Nel 2007 decisi, su consiglio anche del mio commercialista di usufruire della legge n. 488 per ristrutturare il negozio visto che era un po' datato. Iniziammo i lavori, ma i costi superarono i finanziamenti richiesti ed in più i pagamenti non arrivarono nei tempi e fui costretto a ricorrere ad altro credito per pagare i fornitori. Mi trovai a dover pagare i prestiti personali contratti e dopo circa un anno la rata del prestito della 488; Così mi sono trovato a non poter più pagare le varie banche e finanziarie. Nel tempo ho fatto anche dei piani di rientro per ripianare la debitoria. Mio padre mi dà un aiuto sia fisico che economico per tentare di superare il periodo di crisi che con il Covid è peggiorato. A metà del 2023 estinguo la debitoria con la Monte dei Paschi di Siena, esattamente il mutuo n. [REDACTED]"* Quindi, a ben vedere, le cause dell'indebitamento possono essere collocate a due momenti storici, entrambi non prevedibili: - Ritardo nell'erogazione dei finanziamenti richiesti ed ottenuti, - La crisi economica del settore".

Si precisa che comunque nel tempo il sig. [REDACTED] ha cercato di appianare la debitoria attraverso accordi stragiudiziali come quello che ha portato alla chiusura del debito con la MPS Capital Services.

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità di adempiere è legata a necessità dell'impresa e della famiglia, alla luce di quanto detto pocanzi. In particolare, trattasi di famiglia monoreddito, composta dal ricorrente, dalla moglie [REDACTED] da due figli conviventi, rispettivamente di anni 18 e 13, entrambi studenti. A fronte di un reddito annuo netto in calo, che è passato da € 25.336 nel 2022 ad € 12.897 nel 2024, cui si aggiunge un assegno unico di € 307,00 mensili, sono state indicate spese mensili per € 1.175,00, importo già al di sotto degli indici ISTAT previsti per una famiglia di 4 persone.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai

creditori”;

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il Gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione allegata, anche mediante accesso alle banche dati, confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha reso la specifica attestazione. In particolare, dall'attestazione emerge che il piano, la cui durata è stata prevista in 11 anni circa, con pagamento complessivo in favore dei creditori, € 145.578,55, comprensiva dei costi di procedure. All'uopo il Gestore ha evidenziato che tale importo risulta superiore a quanto potrebbe ricavarsi in sede esecutiva e di liquidazione controllata, in cui i beni in proprietà esclusiva, verrebbero presumibilmente aggiudicati al terzo tentativo ad un importo di € 46.290,23 circa, al lordo dei costi di procedura, mentre quelli in comproprietà, certamente di scarsa appetibilità, ad € 22.805,77. Inoltre, in ipotesi di liquidazione controllata alcuna somma derivante dal reddito potrebbe essere messa a disposizione della procedura, stante le ingenti spese calcolate, né le somme derivanti da finanza esterna (apportata dal padre del ricorrente, [REDACTED]). Di guisa che verrebbero solo in parte soddisfatti i creditori privilegiati.

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, la relazione del gestore li indica in complessivi € 22.570,00, di cui € 15.960,83 per compenso OCC (Iva ed accessori inclusi) di cui € 14.460,83 in accantonamento ed in liquidazione come da art. 81 comma 4 CCII con possibilità di richiesta di acconti; € 6.285,10 per assistenza tecnica, che saranno versati al 75% (€ 8.380,13 in prededuzione a condizione che il concordato venga omologato); € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo; € 200,00 per registrazione sentenza.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Con riguardo a tali aspetti, la proposta prevede una durata complessiva di circa 11 anni e mezzo, ossia di 138 rate:

1. il pagamento integrale delle spese prededucibili;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati;

3. il pagamento al 35% di ADER;
4. il pagamento misura del 10% dei creditori chirografari per natura e dei degradati.

Classe A	Predeuzione OCC ed Assistenza tecnica di parte	€ 20.745,93
Classe B	Credito ipotecario BCC	€ 38.428,00
	Credit Agricole SPA	€ 42.783,00
Classe D	Amministrazione Finanziaria – Estratto ADER CE (€ 39.339,83 al 35,00%)	€ 13.768,94
Classe E	INPS Caserta – Estratto ADER CE (€ 32.398,60 al 35,00%)	€ 11.339,51
Classe F	Comune di Sessa Aurunca – Estratto ADER CE (€ 253,83 al 35,00%)	€ 88,84
Classe G	Regione Campania – Estratto ADER CE (€ 832,31 al 35,00%)	€ 291,31
Classe H	IFIS NPL Investing SPA, Saphira, Axator Italy, ADER Caserta chirografo e degradata (amministrazione Finanziaria – INPS CE – Comune di Sessa Aurunca – Regione Campania)	€ 18.133,00
Totale		€ 145.578,53

g) vaglio del merito creditizio:

tenuto conto della natura dei finanziamenti, l'OCC ha rilevato la violazione del merito creditizio da parte di tutti gli istituti di credito.

In particolare, a partire dal finanziamento erogato da MPS di € 147.000 in data 26.7.2007 per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, già risultava evidente una incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento con squilibrio di - € 275, 37. Per quanto attiene ai successivi finanziamenti, dunque, la situazione risulta sempre più aggravata, sommandosi le rate a quelle già sproporzionate del primo finanziamento, dettagliatamente analizzata alle p. 11 e ss. della relazione particolareggiata cui si rimanda.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

la messa a disposizione della procedura, da parte del ricorrente della somma complessiva di € 145.578,55 di cui:

- € 127.445,53 in privilegio, soddisfatta mediante 138 rate mensili di € 932,52 mensili, di cui € 598,52 versate da [REDACTED], ricorrente ed € 325,00 da parte del padr [REDACTED] titolo di finanza esterna, come da tabella a p. 20 della relazione particolareggiata;
- € 18.133,02 in chirografo, soddisfatte in 23 rate semestrali di € 788,39, versate da [REDACTED] a titolo di finanza esterna, come da tabella a p. 21 della relazione particolareggiata.

Letto l'art. 78 co. 2 lett d), a mente del quale *“su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo non*

Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

avverte

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

dispone

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente.

Santa Maria Capua Vetere, 31/03/2025

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel